

S. 763/14



RR. 2095/11
exce. 12/13
ap. 399/14
rel. re. Celentano

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Geremia Casaburi - Consigliere -
- dr. Michelangelo Maria Petruzzello - Consigliere -

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, in persona del Giudice dr. Marcello Amura, in data [redacted] e contraddistinta da [redacted] iscritto al [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 9 ottobre 2013 e pendente

TRA

(1) [redacted], titolare dell'azienda denominata "[redacted]"
[redacted], con sede in [redacted] alla [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Scarlatti n. 134, presso lo studio degli
[redacted], insieme all' [redacted] (codice fiscale
[redacted]), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale e nomina a
margine della comparsa di risposta alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

I. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla [redacted] L., dalla [redacted] A., dalla [redacted] ns e dalla [redacted] Ltd. con citazione notificata a [redacted] li, titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta "[redacted]" in data 30 settembre/2 ottobre 2002, così, per quel che qui rileva, statuiva (secondo quanto indicato dall'appellante e non contestato dalle parti appellate, posto che non si rinviene in atti copia della sentenza appellata, anche perché la medesima appellante non risulta aver restituito il proprio fascicolo di parte, da essa ritirato all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2013, come risulta dall'annotazione a margine del verbale di tale udienza): (A) «accoglie per quanto di ragione le domande delle attrici nei confronti [redacted] quale titolare dell'impresa individuale [redacted] e per l'effetto dichiara la responsabilità del convenuto [redacted] per la dedotta contraffazione dei marchi attori ex art. 20 C.P.I., già art. 1 e segg. L.Marchi, nonché per la dedotta concorrenza sleale ex art. 2598 in danno degli attori;» (B) «conferma il provvedimento interdittale già adottato da questo Tribunale in data 31 luglio-1 agosto 2002, ... inibendo [redacted] quale titolare della impresa individuale [redacted], da ogni ulteriore fabbricazione, pubblicità, vendita, offerta in vendita e diffusione di qualunque articolo recante riferimenti ai marchi noti delle attrici e comunque con essi confondibili per grafica, confezionamento e mezzi pubblicitari;» (C) «dispone sanzione pecuniaria pari ad € 2000,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e pari a € 500,00 per ogni singolo eventuale ulteriore atto illecito posto in essere da [redacted] disponendo ... altresì la distruzione ai sensi dell'art. 66 legge marchi la distruzione del materiale oggetto di sequestro a cura degli attori;» (D) «condanna il convenuto [redacted] le - a titolo di risarcimento del danno in conseguenze delle condotte di cui in parte motiva - al pagamento: a) in favore di

S.A.) e la [REDACTED] (recte: [REDACTED]), le quali tutte resistevano alla suindicata impugnazione, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile in considerazione del fatto che la [REDACTED] sin dal 1° agosto 2005 era stata cancellata dal registro delle imprese o comunque per l'inesistenza, la nullità e/o l'invalidità della procura dell'avv. [REDACTED], siccome a questi conferita da una società ormai non più esistente, o, in subordine, respinta, previo il rigetto dell'istanza dell'appellante volta alla sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata.

IV. Dopo alcuni rinvii, il processo perveniva infine all'udienza del 9 ottobre 2013, in occasione della quale le parti costituite concludevano sostanzialmente riportandosi alle proprie iniziali conclusioni e, venendo la causa rimessa in decisione, si sentivano assegnare gli ordinari termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali veniva pertanto a scadere il 30 dicembre 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come s'è già in parte detto, all'udienza del 9 ottobre 2013, [REDACTED], comparsa quale delegata del [REDACTED], ha ritirato le produzioni di quest'ultimo (come risulta dall'annotazione a margine del verbale di tale udienza), che non risultano essere state poi ridepositate in Cancelleria, e tra gli atti a disposizione di questo Collegio non si rintraccia, né in originale, né in copia, l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita il 9 maggio 2011 ai fini della notificazione della citazione introduttiva del giudizio d'appello a [REDACTED].

Va tuttavia considerato che questa società, non costituitasi nel presente giudizio d'appello, non è in posizione di litisconsorte necessaria, nemmeno di carattere meramente pro-

cessuale, con le altre parti e non risulta soccombente all'esito del giudizio di primo grado, sicché l'insussistenza della prova della ricezione da parte sua dell'atto d'appello non importa altra conseguenza in questa sede rilevante che quella di non poterla considerare parte di questo secondo grado di giudizio.

2. Le eccezioni sollevate dalle appellate costituitesi sulla base del rilievo dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della [REDACTED] e nel corso del giudizio di primo grado sono palesemente infondate, giacché la cancellazione dal registro delle imprese di un'azienda nella titolarità di un imprenditore individuale, e pertanto in quanto tale priva di una propria autonoma soggettività giuridica, non fa venir meno la legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, né le procure alle liti da costui conferite.

3. L'appello in esame va tuttavia lo stesso dichiarato inammissibile, anche se per un'altra ragione, cioè per l'esser stato rivolto ad un giudice d'appello diverso da quello precostituito dalle legge (per l'affermazione della natura funzionale della competenza del giudice d'appello rispetto a quella di ogni altro giudice ordinario e della generale inapplicabilità alle questioni relative della disciplina della competenza per materia, valore e territorio dettata dal codice di procedura civile e della conseguente inammissibilità dell'appello proposto ad un giudice "incompetente" si vedano: Cass., SS.UU., 22 novembre 2010, n. 23594; Cass., Sez. I, 7 febbraio 2011, n. 26375; Cass., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2709).

Il relativo atto introduttivo risulta infatti, come s'è già evidenziato, rivolto a convenire le parti appellate innanzi a questa Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, cui il d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168 (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e tuttora applicabile ai giudizi instaurati prima del 22 settembre 2012) assegna la



funzione di giudice dei soli appelli contro le sentenze pronunziate dall'omologa Sezione specializzata del Tribunale di Napoli, sebbene la sentenza appellata fosse stata emessa dalla Sezione distaccata di Marcianise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per di più, all'esito di un giudizio iniziato nel corso dell'anno 2002 ed al quale pertanto non potevano né possono essere applicate le norme introdotte dal predetto decreto legislativo.

Vero è che ciò significa che l'appello in esame avrebbe dovuto essere proposto, anziché a questa Sezione specializzata della Corte d'appello di Napoli, a questa Corte senza ulteriori specificazioni e che la Corte di cassazione ha, in due recenti occasioni (v.: Cass., Sez. VI-1, ord. 20 settembre 2013, n. 21668; Cass., Sez. VI-1, ord. 22 novembre 2011, n. 24656), affermato – in contrasto con il proprio precedente orientamento (per il quale v., ad es.: Cass., Sez. I, ord. 14 giugno 2010, n. 14251; Cass., Sez. I, ord. 25 settembre 2009, n. 20690) e, singolarmente, senza peraltro nemmeno citarlo – che le questioni concernenti la ripartizione di funzioni tra la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale e le sezioni codd. ordinarie del medesimo tribunale non attengono alla competenza in senso tecnico, bensì alla distribuzione (cd. tabellare) degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con argomentazioni che potrebbero ritenersi estensibili anche ai rapporti tra la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale e le sezioni codd. ordinarie della medesima corte d'appello.

Tuttavia questo Collegio ritiene di non poter condividere queste ultime due pronunce della Suprema Corte, la più recente delle quali in effetti si limita ad invocare in proposito la precedente n. 24656 del 2011, in cui si afferma che l'elemento decisivo per pervenire alla suesposta conclusione «è contenuto nell'art. 2 comma secondo del d.lgs. 168 del 2003 che stabilisce che "ai giudici delle sezioni specializzata può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti



ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale».

Il che, secondo la citata pronunzia della Suprema Corte, sta a significare che le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale *«possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni "miste" in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale»* e che dunque *«la competenza specializzata resta comunque inserita nell'ambito dell'articolazione dell'ufficio giudiziario e non dà luogo ad una competenza separata»*.

Sempre secondo l'ordinanza n. 24656 del 2011 della Suprema Corte, conforterebbero tale assunto il rilievo che anche l'art. 413 c.p.c. e l'art. 24 l.fall. fanno riferimento al concetto di *«competenza»* per individuare, rispettivamente, le cause attribuite al cd. giudice del lavoro ed al cd. tribunale fallimentare (e – la stessa Corte verosimilmente sottintende – ciò nonostante non si dubita che le questioni concernenti la ripartizione degli affari tra le sezioni cui sono affidate le controversie in materia di lavoro o quelle che derivano dal fallimento e le altre sezioni del medesimo ufficio giudiziario non attengono alla competenza in senso tecnico), mentre opposta conclusione vale per le sezioni specializzate agrarie poiché queste sono composte anche da giudici non togati.

Tutti questi argomenti appaiono però assai deboli e recessivi di fronte alle seguenti considerazioni – alcune delle quali già svolte dalle precedenti e contrarie pronunzie della Corte di cassazione sul tema – che, nel loro insieme, militano invece univocamente, ad avviso di questo Collegio, per la configurazione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora anche delle sezioni specializzate in materia di impresa), nonché dei loro presidenti, come organi giudiziari costituenti sì articolazioni organizzative di più complessi



uffici giudiziari ma dotati di una propria competenza in senso tecnico:

a) il legislatore ricorre senza esitazioni al termine o comunque al concetto di «*competenza*» per delimitare l'ambito dei poteri giurisdizionali attribuiti proprio a tali sezioni specializzate ed ai loro presidenti e non già agli uffici giudiziari (tribunali o corti d'appello) presso cui le medesime sezioni sono istituite (v. artt. 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 168 del 2003, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 1 del 2012, conv., con modiff., dalla legge 27 del 2012), nello stesso modo in cui l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 230, e l'art. 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, disponevano e l'art. 11, co. 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ora dispone riguardo alle sezioni specializzate agrarie, mentre l'art. 413 c.p.c. e l'art. 24 l.f. attribuiscono la competenza in ordine alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. al tribunale, anche se precisando «*in funzione di giudice del lavoro*», e, rispettivamente, la competenza in ordine alle controversie derivanti dal fallimento al tribunale che lo ha dichiarato, non già ad una sezione del tribunale;

b) lo stesso legislatore qualifica espressamente come «*specializzate*» le sezioni in questione, con un aggettivo che è, assai significativamente, proprio quello che è utilizzato dall'art. 102, co. 2, Cost. e che connota anche le sezioni cui sono affidate le controversie in materia di rapporti agrari (cioè, appunto, le «*sezioni specializzate agrarie*» costituite nei tribunali e nelle corti d'appello ai sensi della legge 2 marzo 1953, n. 320);

c) l'art. 102, co. 2, Cost. prevede poi espressamente che le «*sezioni specializzate*» che possono essere istituite presso gli organi giudiziari ordinari possono essere composte «*anche*», non già solo, «*con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura*»;

d) le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale vennero istituite direttamente dalla legge e peraltro soltanto in alcuni tribunali ed in alcune corti d'appello e le sezioni specializzate agrarie devono essere per legge obbligatoriamente costituite, con

provvedimenti di carattere sostanzialmente amministrativo vincolati nell'*an* e nel *quando*, in tutti i tribunali ed in tutte le corti d'appello, mentre l'attribuzione, eventualmente in via esclusiva, delle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. o che derivano dal fallimento ai sensi dell'art. 24 l.fall. ad una o più delle sezioni dei tribunali o delle corti d'appello – pur essendo, nel primo caso, espressamente prevista (v. artt. 21 e 22 legge 11 agosto 1973, n. 533), nel secondo caso, semplicemente consentita dalla legge – dipende in concreto da provvedimenti amministrativi di natura discrezionale;

e) vero è che – ai sensi dell'art. 2, co. 2, del d.lgs. 168 del 2003 – ai componenti (giudici, consiglieri o presidenti) delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora delle sezioni specializzate in materia d'impresa) possono essere assegnati anche processi diversi da quelli di competenza di tali sezioni, ma ciò vale anche per i magistrati componenti delle sezioni specializzate agrarie, nonché per quelli dei tribunali regionali delle acque pubbliche o, per meglio dire, delle sezioni delle corti d'appello designate a funzionare come tribunali regionali delle acque pubbliche, che pure, nell'ambito di queste funzioni, vanno considerate come sezioni specializzate delle corti d'appello in cui sono per legge istituite ed hanno una propria competenza in senso tecnico (cfr. Cass., SS.UU., 7 gennaio 2013, n. 145);

f) peraltro, il fatto che l'assegnazione ai componenti delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora delle sezioni specializzate in materia d'impresa) anche di processi diversi da quelli di competenza di tali sezioni spetta ai presidenti dei tribunali o delle corti d'appello in cui le medesime sezioni sono istituite (v. art. 2, co. 2, d.lgs. 168/2003) è significativo indice che questi altri processi possono essere assegnati ai predetti quali componenti (eventualmente anche di altre sezioni) di questi stessi uffici giudiziari e non già delle sezioni specializzate in questione;



g) *last but not least*, la *ratio* dell'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora delle sezioni specializzate in materia d'impresa) – piaccia o meno – è chiaramente costituita dalla complessità, dalle difficoltà e dall'esigenza di una spedita trattazione dei procedimenti affidati a tali sezioni, che proprio per questo devono essere composte – come stabilisce il primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 168 del 2003, sia nel testo anteriore che in quello successivo alle modifiche apportatevi dall'art. 2 del d.l. 1/2012, conv., con modiff., dalla legge 27/2012 – da «*magistrati dotati di specifiche competenze*», evidentemente nelle relative materie, sicché sarebbe gravemente tradita se, sia pur con il nobile intento di evitare manovre dilatorie, si riducesse il rapporto tra le predette sezioni specializzate e le altre sezioni (o comunque le altre articolazioni organizzative) degli stessi uffici giudiziari ad una relazione meramente interna a questi ultimi, impedendo così alle parti ed ai giudici di reagire adeguatamente con i consueti strumenti di rilievo e regolamento delle questioni di competenza contro l'assegnazione alle seconde di un processo rientrante tra quelli attribuiti per legge alle prime e l'assegnazione alle prime di un processo non rientrante tra quelli ad esse per legge attribuiti.

4. Poiché le pronunzie della Corte di cassazione espressive dell'orientamento giurisprudenziale cui questo Collegio ritiene, per quanto detto sopra, di aderire non risultano, a differenza delle più recenti di segno contrario, ufficialmente massimate, sono successive alla proposizione dell'appello in esame, le spese del presente grado di giudizio vanno per equità integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M.

definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distacca-


ta di Marcianise, in persona del C. [redacted], in data 16/26 marzo 2010 e contraddistinta dal [redacted] e compensa integralmente tra le parti del conseguente del giudizio le relative spese.

Così deciso in Napoli, il 15 gennaio 2014.

Il Presidente estensore



(dr. Paolo Celentano)



ILCASO.it